

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

LE COOPERATIVE : UTILI E RISTORNI

RELATORE

Prof. Lorenzo De Angelis

CANDIDATO

Lorenzo Zaccaro

Matr. **162121**

ANNO ACCADEMICO

2012 – 2013

INDICE

Introduzione.Pag. 3

Capitolo I

L'EVOLUZIONE DELLE COOPERATIVE

1. La nascita e lo sviluppo delle cooperative.Pag. 5
2. La riforma delle società di capitali e delle cooperative.Pag. 7
3. La nozione di società cooperativa.Pag. 9
4. Le caratteristiche essenziali delle cooperative.Pag. 10
5. Le cooperative a mutualità prevalente.Pag. 15
6. Le cooperative diverse.Pag. 17

Capitolo II

IL DIRITTO AGLI UTILI

1. Il diritto agli utili.Pag. 20
2. Gli strumenti finanziari e i soci finanziatori.Pag. 22
3. Le riserve indivisibili.Pag. 25
4. Le riserve legali, statutarie e facoltative.Pag. 27

Capitolo III

I RISTORNI

1. Il concetto di ristorno.	Pag. 31
2. Il diritto al ristorno e l'autonomia statutaria.	Pag. 37
3. Le modalità e i limiti di distribuzione.	Pag. 39
Conclusioni.	Pag. 41
Bibliografia.	Pag. 45

Introduzione

L'imprenditoria cooperativa affonda le sue radici in una storia economica, politica e sociale di oltre cent'anni. Tale forma imprenditoriale è stata in grado di coniugare i concetti di solidarietà, democraticità e collaborazione sociale con i più classici fini commerciali. Il sistema mutualistico si configura, quindi, come una valida alternativa al sistema capitalistico, proponendosi di ricercare il raggiungimento di interessi del tutto differenti che si concretizzano in un risparmio di spesa ed una maggiore remunerazione per i soci-cooperatori.

La società cooperativa si definisce, pertanto, come un'impresa in cui ai soci è dato partecipare attivamente e paritariamente alle decisioni assembleari.

Proprio questi aspetti hanno inciso sulla volontà di sviluppare un elaborato che si occupasse di evidenziare un modo di 'fare impresa' alternativo e che si differenzia dal classico approccio "top-down" e dal conseguente rapporto imprenditore-dipendente. Inoltre, motivo di interesse è stato il desiderio di far luce sulla nuova legislazione che ha fatto seguito al recente sviluppo del fenomeno cooperativo unitamente all'aumento dell'interesse da parte degli imprenditori in tale forma societaria.

Considerata la vastità dell'argomento, è stato deciso di strutturare l'elaborato nel seguente modo.

Il primo capitolo si propone di fornire dei cenni storici dell'evoluzione del fenomeno cooperativo passando in rassegna i principi fondamentali di tale forma societaria nonché alcune tra le più importanti disposizioni che hanno preceduto la prima vera riforma organica in materia di cooperative.

Il secondo capitolo scende più in profondità nell'argomento e fornisce una visione degli aspetti economico-finanziari della società cooperativa, specificando in che modo viene attribuito ai soci il risultato dell'attività d'impresa, e quindi la destinazione dell'utile, analizzando la normativa vigente in materia di utili e riserve.

Infine, nel terzo capitolo, ci si propone di completare il quadro concentrandosi sul concetto di 'ristorno' come elemento distintivo del sistema in questione che costituisce un altro metodo di remunerazione dei soci operatori e rappresenta il concretizzarsi del vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio tra i soci-cooperatori.

Capitolo I

L'EVOLUZIONE DELLE COOPERATIVE

SOMMARIO : 1.1 La nascita e lo sviluppo delle cooperative - 1.2 La riforma delle società di capitali e delle cooperative - 1.3 La nozione di società cooperativa - 1.4 Le caratteristiche essenziali delle cooperative - 1.5 Le cooperative a mutualità prevalente - 1.6 Le cooperative diverse

1.1 La nascita e lo sviluppo delle cooperative

L'ideale di cooperativa è sorto sin da quando l'uomo ha sentito l'esigenza di organizzarsi in gruppi e di collaborare al fine di raggiungere benefici comuni. Seppur palesandosi come forma grezza di organizzazione, già attorno alla prima metà dell'Ottocento si può far risalire la nascita del primo vero esempio di società cooperativa. Nel 1844 a Rochdale, Gran Bretagna, un gruppo di operai e artigiani locali si organizzò mettendo insieme un capitale. Acquistò magazzini, alloggi per i lavoratori e terreni per sviluppare il proprio programma di lavoro che avrebbe permesso loro di ottenere vantaggi sia economici che sociali¹.

In Italia, però, le cooperative hanno tardato a svilupparsi rispetto agli altri Paesi europei determinando un ritardo anche dal punto di vista civilistico. Le prime cooperative italiane si svilupparono solo nella seconda metà dell'Ottocento, mentre fu solo nel 1882, con il Codice di commercio, che le cooperative italiane ottennero un riconoscimento legale seppur rimanendo prive di una vera e propria regolamentazione giuridica. Pertanto, per buona parte del '900, il sistema giuridico italiano cercò di adattarsi all'evoluzione della disciplina con un susseguirsi di leggi speciali e provvedimenti atti a favorirne lo sviluppo.

¹ S. LAFORGIA, *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Milano, 2009, pag. 2.

Fu così che la proliferazione delle cooperative, quindi la maggior attenzione nei loro confronti, costrinse l'ordinamento giuridico italiano ad adattarsi ed a inserire nel Codice Civile del 1942 una completa disciplina strettamente collegata alla normativa delle società per azioni e che faceva riferimento alle varie leggi speciali². La più importante novità del Codice Civile del 1942 è , l'introduzione nel codice del concetto di "mutualità" come elemento distintivo della cooperazione.

Così si arrivò, nel 1947, ad una nuova disposizione conosciuta come "legge Basevi". Essa sottolineava sia la funzione sociale, sia i principi democratici e solidaristici che le società cooperative dovevano rispettare. Inoltre venne introdotto da un lato l'obbligo di inserimento nell'atto costitutivo delle cosiddette "clausole mutualistiche" tese a delimitare l'ambito di applicazione delle agevolazioni e a certificare il rispetto del requisito della mutualità sancito dall'art. 45 della Costituzione, e dall'altro il riconoscimento della possibilità di operare con soggetti terzi sempre rispettando le suddette clausole. Venne introdotta in questo modo la distinzione tra mutualità "pura" e mutualità "spuria" e si introdussero novità attinenti sia alla vigilanza cui sottoporre le cooperative sia all'obbligo di iscrizione delle stesse in un apposito registro.

È per tali ragioni che la legge Basevi costituisce una tappa essenziale per quanto riguarda lo sviluppo civilistico della disciplina delle cooperative, istituendosi a fondamento per la successiva riforma del 2003 e facendo sì che il sistema mutualistico si configurasse come una valida alternativa al sistema delle società capitaliste³.

² A. CECCHERINI, *Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 1999, XVIII, pag. 5.

³ V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997.

1.2 La riforma delle società di capitali e delle cooperative

Dopo anni in cui il legislatore italiano aveva preferito intervenire sulla disciplina delle cooperative solo con qualche intervento sporadico, è solo in tempi recenti che si è pensato di riformare completamente la disciplina del Codice Civile in materia di cooperative. È stato, infatti, solamente con la legge di delega⁴ 3 ottobre 2001, n.366, e con il successivo decreto delegato 1 gennaio 2003, n. 6, che si è iniziato a parlare di riforma organica e integrale del sistema mutualistico.

Nell'ambito della riforma delle cooperative, la legge delega 3 ottobre 2001, n.366, ha indicato come prioritari i principi da seguire comuni a tutte le società tesi a *“favorire la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati”* (art. 2 co. 1 lett. a); a *“valorizzare il carattere imprenditoriale delle società”* (art. 2 co. 1 lett. b); a *“semplificare la disciplina delle società”* (art. 2 lett. c) e ad *“ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria”* (art. 2 lett. d). Nei 3 commi dell'art. 5, il legislatore dispone, invece, i principi da seguire nel riformare organicamente la disciplina.

Il I comma prevede che la riforma avrebbe dovuto introdurre la distinzione tra cooperative *“costituzionalmente riconosciute”* e cooperative *“diverse”* e sottolinea l'importanza di regolamentare le discipline che riguardano le agevolazioni tributarie e la possibilità di trasformazione in società ordinaria⁵. Il II comma presenta una serie di istituti (tra cui ristorni, strumenti finanziari ecc.) applicabili *“in particolare alle cooperative diverse da quelle previste dal primo comma”* (art 5 co. 2). Il III comma dell'art.5, infine, dispone di esonerare dalle

⁴ La legge di delega per definizione è "l'atto che conferisce al Governo da parte del Parlamento la potestà di adottare decreti aventi valore di legge" (A.A. CERVATI, *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enc. dir.*, XXIII, 1973, 939 ss.).ed indica il settore specifico da regolamentare, il tempo a disposizione per farlo e i principi e criteri da seguire (direttive, finalità, interessi, ecc.).

⁵A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 5.

disposizioni della riforma i consorzi agrari, le banche popolari, e le banche di credito cooperativo. Pertanto, questi tre settori della cooperazione, tra loro molto diversi, si distaccano dall'inasprimento generale della disciplina che regola le cooperative⁶.

Così, dopo aver analizzato i vari contenuti della legge delega, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, seguendo la strada da questa tracciata, cercò di correggerne i difetti e di specificarne i contenuti.

Uno degli aspetti più significativi della riforma è stato lo spirito di unitarietà con cui è stato affrontato l'argomento e con cui sono state interpretate le disposizioni della legge delega. Fondamentale è il maggior rilievo dato alla definizione di mutualità come prerogativa principale per il mantenimento del titolo di cooperativa. Novità importante è l'affiancamento della "lucratività" al concetto di mutualità e quindi la possibilità di svolgere la propria attività anche con soggetti terzi pur mantenendo il proprio carattere mutualistico⁷.

In questo contesto si colloca la nozione di "*mutualità prevalente*" che viene fornita dall' art.2512 c.c. secondo cui le cooperative si distinguono in base allo svolgimento dell'attività prevalentemente con i propri soci o meno e distingue i criteri di prevalenza da seguire per mantenere tale *status*.

Sempre seguendo quel principio di unitarietà che ha caratterizzato la riforma, il legislatore interpretò il secondo comma dell' art. 5 della legge delega, che pur si riferiva "in particolare" alle cooperative diverse, come una semplice estensione della disciplina generale anche a queste ultime, concedendo anche a loro, quindi, la possibilità di utilizzare gli istituti previsti dal II comma. Anche per quanto riguarda la vigilanza, le cooperative furono considerate allo stesso modo e disciplinate da uno stesso regolamento⁸.

Unica differenza fondamentale tra i due tipi di cooperative sta nella concessione, alle sole cooperative a "mutualità prevalente", del godimento di

⁶ *Ibidem*, pag. 6.

⁷ L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Milano, 1999, pag. 10.

⁸ A. BASSI, *op. cit.* pag. 6.

benefici dal punto di vista fiscale, non andando comunque ad intaccare alle cooperative “diverse” il godimento di tutti gli altri benefici sparsi nell’ordinamento che comunque costituiscono una fetta importante tra le agevolazioni concesse al sistema mutualistico.

1.3 La nozione di società cooperativa

Le cooperative inizialmente non venivano considerate delle vere e proprie società e il legislatore ha da sempre voluto tenere distanti le discipline di *società ordinaria* e *società cooperativa* per non permettere una confusione dei due concetti, tra loro estremamente diversi e fondati su principi molto differenti. Pur permettendo, infatti, ad alcune società cooperative di ottenere un lucro dalla propria attività, il legislatore le ha mantenute tutte sotto lo stesso ordinamento legandole ai principi fondamentali delle cooperative quali la democraticità e la funzione sociale.

Ai sensi dell’ art. 2511 c.c., “le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative”. Tale definizione pone finalmente l’attenzione sui temi fondamentali del sistema mutualistico: la mutualità intesa come reciprocità di rapporti tra la società e i soci, e la variabilità del capitale⁹.

Con la legge delega del 2001 le cooperative vennero considerate alla stessa stregua delle società ordinarie, ammettendo il fine lucrativo e la possibilità di svolgere la propria attività con terzi, e quindi rendendo compatibile il fine lucrativo con il fine mutualistico sino ad allora considerati quasi opposti tra loro.

La riforma, pertanto, riconosce alle cooperative la possibilità di ottenere un profitto ma diversifica le modalità di ripartizioni dell’ utile che, infatti, è composto sia dalla remunerazione del capitale investito, sia da un risparmio di

⁹ A. BASSI, *La società cooperativa*, Torino, 1995, pag. 104.

spesa per i soci che usufruiscono delle prestazioni della società ovvero da una maggiore remunerazione per il lavoro offerto dal socio alla cooperativa¹⁰.

Il legislatore, approfittando di questa situazione, pose l'accento sui punti principali che caratterizzano le società cooperative, sottolineando l'importanza del rispetto dei principi che sono stati da sempre istituiti a fondamento della disciplina, in linea con i valori sociali e la democraticità tipici della società mutualistica.

1.4 Le caratteristiche essenziali delle cooperative

Un aspetto fondamentale dell'idea di cooperativa e allo stesso tempo della riforma del 2003 è il principio della parità di trattamento inteso come tutto ciò che caratterizza la democraticità della cooperativa e che la distingue dalla società ordinaria¹¹.

Il carattere della democraticità si manifesta nelle assemblee dei soci e consta nel c.d. principio del "voto capitaro"¹². Tale principio indica la possibilità di esprimere un solo voto per ogni socio al di là del valore della propria quota di partecipazione o il numero delle azioni possedute.

Tale condizione, tuttavia, in alcuni casi può far sorgere il problema dell'inosservanza della meritevolezza di un socio rispetto ad altri e, proprio per questo motivo, l'art. 2538 c.c. ha permesso alla cooperativa di prevedere nello statuto la possibilità di attribuire un voto plurimo ad alcuni soci "meritevoli" in base alla mole di transazioni intrattenute con la società e permettendo quindi a questi di avere un peso maggiore durante le assemblee¹³.

¹⁰ S. SCHIRO', *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Marasà (a cura di), Padova, 2004, 20 ss.

¹¹ V. BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum* G. F. Campobasso, Torino, 2007, IV, pag. 594.

¹² L.F. PAOLUCCI, *Codice delle cooperative*, Torino, 2005, pag. 80.

¹³ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag.45.

Questa disposizione non può essere considerata contraddittoria rispetto al principio della parità di trattamento in quanto è giustificabile che vi sia tale discriminazione tra i soci in base ad un maggiore o minore interesse al godimento dell'attività d'impresa e in base alla meritevolezza sul piano sociale di determinate categorie di soci. Rimane quindi fondamentale e inalterata la disposizione dell' art. 2516 il quale stabilisce che anche “ nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.” Questo principio, infatti, non riguarda solamente la modalità della votazione durante le assemblee bensì deve essere rispettato anche nella determinazione del prezzo della prestazione mutualistica e nella remunerazione delle prestazioni dei soci¹⁴.

Nell'art. 2511 c.c., intitolato: le società cooperative, si evidenziano altri elementi che caratterizzano questo fenomeno. Il legislatore ha innalzato espressamente a cardini dell'attività svolta secondo i principi mutualistici, due elementi ritenuti fondamentali per vedersi riconosciuto il titolo di società cooperativa. Uno di questi è la *variabilità del capitale* intesa come “ mezzo per la promozione della cooperativa a carattere di mutualità” e che, almeno idealmente, “consente la diffusione dei benefici della mutualità in ambiti potenzialmente illimitati.”¹⁵

Il concetto di variabilità del capitale, nel senso che “Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito” (art. 2524 co. 1 c.c.), si concretizza nel principio della “porta aperta”¹⁶ che, ritenuto una delle peculiarità del movimento cooperativo, è stato ulteriormente rafforzato dalla riforma che ha comunque dovuto trovare un compromesso tra gli interessi della società e gli interessi del socio o potenziale socio.

¹⁴ *Ibidem*, pag. 46.

¹⁵ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 59.

¹⁶ A. CECCHERINI A., S. SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici in La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, pag. 79.

La riforma, infatti, prevede che l'atto costitutivo debba determinare le modalità di ammissione di nuovi soci secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico (art. 2527 co. 1) ma, allo stesso tempo, afferma che le deliberazioni consiliari di rigetto debbano essere motivate (art. 2528 co. 3) e che, in caso di rigetto, l'aspirante socio possa chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (art. 2528 co. 4). In questo modo il legislatore, pur prevedendo l'obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda, che comunque dovrà avere una sua ragionevolezza e condivisibilità, non concede al "nuovo socio" un diritto soggettivo all'entrata nella società; "diritto che, ove mai esistente, riempirebbe di effettivo contenuto il principio della porta aperta"¹⁷. Suddetto principio subisce delle limitazioni ulteriori¹⁸ nel caso delle regole che disciplinano l'uscita dalla società, in quanto, il recesso del socio non può pregiudicare l'equilibrio finanziario della società e i creditori della stessa.

Strettamente collegata è anche la disciplina che regola il trasferimento della partecipazione sociale. In questo caso il legislatore concede una più ampia protezione al socio che voglia trasferire a terzi la propria quota sociale. Prevede, infatti, sia che il socio debba comunicare agli amministratori la propria intenzione di trasferire a terzi proprie azioni o quote, e sia la necessità di un *placet* da parte della amministrazione. Tuttavia consente al socio di proporre opposizione al tribunale qualora l'autorizzazione sia illegittimamente negata¹⁹.

Ulteriore barriera alla realizzazione del principio della porta aperta e alla libera circolazione di titoli di società cooperative la si trova nel momento in cui si

¹⁷ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 59.

¹⁸ L'art. 2536 co. 2 c.c. impone che " Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni". Inoltre, ai sensi dell' art. 2545 quinquies, co. 2 : "Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto".

¹⁹ S. GIORDANO, *Il bilancio delle società cooperative*, Maggioli Editore, 2011, pag. 138.

determina l'effettivo prezzo delle azioni. Il nuovo socio, infatti, oltre alla possibilità di vedersi negato il suo ingresso in società sarà costretto a versare, il valore nominale delle azioni nonché un sovrapprezzo²⁰ che tiene conto di tutte le riserve. Di solito, inoltre, gli statuti prevedono altri tipi di spese quali le spese di costituzione, di registrazione e di funzionamento della società che di fatto limitano i margini di "apertura" delle porte della società²¹.

Accanto alla variabilità del capitale il legislatore introduce un altro requisito necessario per l'acquisizione del titolo di cooperativa : il perseguimento dello *scopo mutualistico*.

Questo è l'elemento che in assoluto caratterizza il fenomeno cooperativo in quanto, come disposto dall'art. 45 Cost.²², il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative dipende proprio dal loro scopo mutualistico oltre che dall'assenza di fini di speculazione privata e dal carattere democratico²³.

Il legislatore ha preferito non legare il concetto di mutualità ad aspetti ben precisi lasciando molto potere decisionale alla società nella determinazione delle modalità e delle misure dello scambio mutualistico pur sottolineando la stretta relazione tra lo scopo mutualistico e il ruolo sociale che svolge la cooperativa. Lo scopo mutualistico, quindi, viene innalzato a elemento necessario per la costituzione di una società cooperativa e per il mantenimento del titolo e tutto ciò che ad esso è collegato.

Una vera e propria definizione di mutualità non venne mai fornita neanche dopo la riforma del 2003 e infatti l'art. 2511 c.c. indica solo che "*le imprese con scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative*". Lo scopo

²⁰ Determinato dall'assemblea in occasione della approvazione del bilancio, *ex art.* 2528 co. 2. c.c.

²¹ A. BASSI, *op. cit.*, pag. 63,

²² Art. 45 Cost. : "*La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità*".

²³ A. BASSI, *op. cit.* pag. 34.

mutualistico diviene quindi il mezzo con cui la cooperativa svolge la propria funzione sociale.

Intenzione del legislatore era quella di far rispettare lo scopo mutualistico e allo stesso tempo di dare la possibilità alla cooperativa di poter competere con le società ordinarie, sia dal punto di vista gestionale²⁴ che economico (reperimento di fondi), favorendo così lo sviluppo di tutto il movimento.

A dimostrazione di ciò, accanto a questi interventi volti a disciplinare la mutualità nella società, il legislatore ha voluto introdurre una novità con l'obiettivo di allargare verso l'esterno la funzione mutualistica e di sottolineare i valori sociali e solidali di tutto il settore. Ha introdotto, infatti, l'obbligo di devoluzione di una parte degli utili ai cosiddetti fondi mutualistici, destinati alla promozione dal movimento cooperativo, per poter usufruire delle agevolazioni previste per le cooperative²⁵.

Lo scopo mutualistico, quindi, non è da intendersi come una limitazione per la società che non le permette di operare in maniera efficace e quindi efficiente. Infatti, svolgendo attività economiche con terzi non soci, non si andrà a pregiudicare il carattere mutualistico della cooperativa, a patto che vengano rispettate alcune limitazioni riguardo la distribuzione degli utili e l'accantonamento di una parte di questi a riserva indivisibile.

L'obiettivo principale è quello di limitare la possibilità per i soci di avere intenti lucrativi che vadano oltre i benefici offerti dalla cooperativa.

Il carattere che qualifica la cooperativa, infatti, sta proprio nel fatto che la propria attività deve essere rivolta ai soci, destinatari di un risparmio di spesa oppure di una maggior remunerazione derivante dall'attività svolta. Sarà proprio in questo modo che si vedrà la comparsa del ristorno che rappresenta il modo con cui viene remunerato il vantaggio mutualistico.

²⁴ La legge Basevi prevede inoltre la possibilità di introdurre una quota minoritaria di "operai ausiliari" non interessati allo scopo mutualistico, ma con il compito di garantire il corretto funzionamento amministrativo e tecnico della cooperativa.

²⁵ L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Milano, 1999, pag. 2515.

Il legislatore, come già detto, non ha voluto inserire nella definizione del concetto mutualistico limitazioni riguardo alla possibilità di operare anche con soggetti terzi. Infatti, a fronte della necessità di rendere competitiva la cooperativa e darle la possibilità di reperire risorse finanziarie, il legislatore ha suddiviso le cooperative in base al grado di interazione con soggetti non soci.

Così si distinguono due diverse tipologie di cooperative, quelle a mutualità prevalente in cui la cooperativa intrattiene rapporti di scambio prevalentemente con i propri soci e le cooperative “altre” in cui alla società non sono poste limitazioni riguardo lo svolgimento della propria attività con soggetti terzi.

1.5 Le cooperative a mutualità prevalente

Sebbene la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse sembra portare al crollo del concetto di unitarietà, così non è, in quanto con questa differenziazione si riconosce semplicemente alle cooperative “costituzionalmente riconosciute” il godimento dei vantaggi fiscali che invece non sono concessi alle cooperative “diverse” le quali potranno comunque continuare a godere dei benefici in materia previdenziale e contributiva non andando, in questo modo, a modificare completamente il concetto di scopo mutualistico.

L’obiettivo, infatti, era semplicemente quello di introdurre dei requisiti tesi a mettere in evidenza e premiare le cooperative veramente meritevoli di tutela dal punto di vista fiscale come richiesto dalla legge delega nelle linee guida da seguire (art. 5 co. 1)²⁶.

Tale differenziazione è stata disciplinata con l’art. 2512 c.c. che ha definito i criteri di determinazione delle cooperative a mutualità prevalente, vincolandole a svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci e ad

²⁶ G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa.*, Bologna, 2010, pag. 59.

avvalersi delle prestazioni lavorative e dell'utilizzo di beni e servizi dei propri soci nello svolgimento delle loro attività.

Inoltre, il legislatore, nell'art. 2514, impone che una società cooperativa, per acquisire il titolo di "mutualità prevalente" e quindi per godere dei vantaggi fiscali che tale condizione permette, debba prevedere nel proprio statuto precise norme atte a regolamentare la distribuzione dei dividendi, la remunerazione degli strumenti finanziari, la distribuzione delle riserve ai soci e la devoluzione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Oltre questi requisiti definiti "soggettivi" una società per godere del titolo di mutualità prevalente deve rispettare dei requisiti "oggettivi" durante lo svolgimento della propria attività.

Tali requisiti indicati dall'art. 2513 c.c. stabiliscono in sintesi, che, pur differenziando il metodo di misurazione della prevalenza in base alla tipologia della cooperativa stessa, l'attività delle cooperative debba svolgersi in misura superiore al 50% con i soggetti soci. In particolare, l'art. 2513 co. 3, c.c. dispone che per le cooperative agricole, la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti²⁷.

Infine, l'art.2545-octies stabilisce che la cooperativa possa perdere i vantaggi relativi allo *status* di "mutualità prevalente" nel caso in cui, per due esercizi consecutivi non rispetti i requisiti previsti dall'art. 2513 c.c. e nel caso in cui modifichi le previsioni statutarie previste dall'art. 2514 c.c. Qualora non siano rispettati tali limiti, la cooperativa sarà trasformata in cooperativa diversa e perderà la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali.

Condizione necessaria alla costituzione di una società cooperativa a mutualità prevalente è inoltre la iscrizione in un apposito albo, presso il quale depositare annualmente il proprio bilancio.(art. 2512 co. 3).

²⁷ *Ibidem*, pag. 64.

1.6 Le cooperative diverse

Con la riforma del 2003 il legislatore ha voluto comunque definire il carattere di unitarietà del concetto di cooperativa pur ammettendo la coesistenza di due tipologie di cooperativa. Infatti, pur non rispettando i requisiti per la qualifica di mutualità prevalente, le cooperative “diverse” vengono mantenute all’interno del sistema mutualistico a patto che rispettino la loro funzione sociale attraverso una gestione del servizio rivolta ai soci e senza fini lucrativi.

Questo perché il legislatore ha inteso interpretare il concetto di unitarietà non dal punto di vista esclusivamente regolamentare ma dal punto di vista della funzione sociale e della democraticità che deve caratterizzare tutto il mondo cooperativo. Per tale motivo non ha voluto neanche irrigidire la barriera tra cooperativa “a mutualità prevalente” e cooperativa “diversa” permettendo alle une e alle altre di passare da una categoria all’altra modificando l’atto costitutivo.

Come disposto dalla riforma del 2003, l’acquisizione del titolo di cooperativa deve sottostare a determinate caratteristiche comuni a entrambe le tipologie. In particolare, la compagine societaria deve essere formata da soci che appartengono a determinate categorie sociali. È inoltre indispensabile il rispetto dei vari principi fondamentali del sistema mutualistico quali il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci e l’adozione del principio della porta aperta²⁸. Anche per le cooperative diverse rimane, inoltre, obbligatorio limitare la lucratività (fattore che le distingue dalle società “ordinarie”), accantonare il 30% degli utili a riserva legale e devolvere il 3% degli utili annuali ai fondi mutualistici ai sensi dell’art. 2545-quater c.c.

Nel disciplinare la normativa riguardante le cooperative “diverse”, è stata però, definita la possibilità per queste di godere di maggiore libertà nello svolgere la propria attività anche con soggetti terzi non soci. Tutto questo era finalizzato a permettere alle cooperative di operare nel mercato in maniera più

²⁸ A. BASSI, *op. cit.*, pag. 81.

competitiva permettendo loro di reperire fondi più facilmente e di rapportarsi con soggetti esterni alla società.

Una delle differenze principali tra le cooperative a mutualità “prevalente” e quelle “non a mutualità prevalente” è la possibilità per le prime di godere delle agevolazioni di carattere tributario premiando la loro prevalenza. Le cooperative diverse invece continueranno a godere delle agevolazioni di carattere contributivo e previdenziale che vengono concesse a entrambe le categorie. Altra importante differenza introdotta dalla riforma del 2003 è stata quella di concedere alle cooperative diverse la possibilità di trasformarsi in società ordinaria. Fino a quel momento la trasformazione in società ordinaria, per una società cooperativa, era assolutamente preclusa perché non era concepita la possibilità, per una società che fino ad allora aveva goduto di benefici dal punto di vista fiscale, di usufruire di suddetti privilegi per trasformarsi in società lucrativa. Il legislatore per permettere la trasformazione trovò come soluzione l’istituzione dei fondi mutualistici. Infatti, come recita la l. 59/92, art. 11, co. 5, si è resa possibile tale trasformazione, a condizione che l’intero patrimonio netto, dedotti il capitale versato ed i dividendi non ancora distribuiti, sia devoluto agli anzidetti fondi mutualistici per la promozione del movimento cooperativo²⁹.

Dopo aver analizzato gli aspetti più significativi e i principi base della cooperazione con i quali le società mutualistiche realizzano la propria funzione sociale, nel prossimo capitolo verranno approfonditi i temi riguardanti gli aspetti economico-finanziari e la destinazione del risultato dell’attività d’impresa tramite la normativa vigente in materia di utili e riserve. Questa analisi ci permetterà di capire in che modo i soci riescono a trarre benefici dalla partecipazione alla società.

²⁹A. BASSI, *La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, Buonocore (a cura di), Torino, 2003.

Capitolo II

IL DIRITTO AGLI UTILI

SOMMARIO : 2.1 Il diritto agli utili. - 2.2 Gli strumenti finanziari e i soci finanziatori. - 2.3 Le riserve indivisibili - 2.4 Le riserve legali, statutarie e facoltative

2.1 Il diritto agli utili

La disciplina che regola la distribuzione degli utili e i diritti agli utili in capo ai soci, è diventata molto più rigorosa dopo la riforma del 2003. Il legislatore, con questo nuovo sistema di norme, ha inteso disciplinare soprattutto la lucratività concedendo, per le cooperative “diverse”, maggiori possibilità di lucro, e introducendo, invece, per le cooperative “protette”, ulteriori limitazioni. Queste ultime, infatti, si vedono ulteriormente ridotto il loro tasso di lucratività dovendo rispettare l’obbligo di prevalenza in senso stretto nonché le clausole di “non lucratività” previste dall’art. 2514 c.c. Viene concesso loro, però, la possibilità di ammettere accanto ai soci cooperatori anche i soci finanziatori³⁰.

Con l’art. 2545-quinquies c.c. il legislatore, accogliendo i suggerimenti della legge delega che chiedeva un ampliamento dell’autonomia statutaria nelle società cooperative, nel I comma dispone che devono essere indicate nell’atto costitutivo, le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

³⁰ CECCHERINI-SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *La Riforma del diritto societario*, Lo Cascio (a cura di), Milano, 2003 pag. 28.

L'utilizzo della parola dividendo, intesa dal legislatore come la quota percentuale degli utili maturati nel periodo, costituisce un superamento della disciplina precedente in quanto con tale termine non ci si riferisce più all'utile della cooperativa in toto bensì al lucro soggettivo e cioè del singolo socio che deve essere disciplinato e limitato soprattutto nel caso delle cooperative diverse³¹.

Pur concedendo, in questo modo, grande autonomia alle società cooperative nella scelta delle modalità e della percentuale massima di ripartizione dei dividendi, la nuova normativa pone delle limitazioni nella distribuzione degli stessi. Il più importante limite, ossia la cosiddetta "clausola di garanzia"³², come previsto dal II comma dell' art. 2545-quinquies, non permette alla società di distribuire dividendi, acquistare proprie quote o azioni e assegnare ai soci riserve divisibili qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia superiore ad un quarto.

La *ratio* di questo articolo è quella di "non permettere il travalicamento verso la lucratività"³³ e allo stesso tempo, porre un *limite sostanziale* al fine di "evitare che, soprattutto nelle cooperative a mutualità non prevalente, il principio della porta aperta 'in uscita', accompagnato dalla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva, possa determinare esodi di massa nelle situazioni di prosperità o nella imminenza di situazioni di crisi."³⁴ Tali limitazioni (presenti nell'art.2545-quinquies co. 2) permettono, inoltre, al legislatore di evitare che un eventuale scioglimento del rapporto con un socio possa pregiudicare l'equilibrio finanziario della società stessa³⁵.

³¹Ibidem.

³²R. DABORMIDA, Commento sub art. 2545-quinquies, in *Codice commentato delle società*. BONFANTE G., CORAPI D., DE ANGELIS L., NAPOLEONE V., RORDOF R., SALAFIA V. (a cura di), Ipsoa, Milano, 2011, pag. 2265.

³³ L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Milano, 1999, pag. 117.

³⁴ A. BASSI, *Le cooperative tra dimensioni dell'impresa e guadagni dei soci: il problema dei ristorni nel pensiero degli economisti moderni*, in Riv. dir. impr. , 2002 , pag. 261.

³⁵ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag.61.

Ci si è preoccupati, quindi, di dare stabilità economica alla società cercando di tutelare, in questo modo, i creditori della stessa. A dimostrazione dell'obiettivo perseguito, il legislatore conclude il II comma esonerando i possessori di strumenti finanziari da tali limitazioni.

Inoltre, il codice civile contiene numerose altre disposizioni atte a limitare il lucro soggettivo e a tutelare i creditori. Il lucro soggettivo è limitato anche dall'art. 2525, co. 1 e 2 c.c. in cui viene definito il tetto massimo e minimo del valore nominale delle azioni possedute e un limite massimo al conferimento fissato a centomila euro. Inoltre per assicurare ai creditori una certa stabilità economica della società, si è previsto l'obbligo per le cooperative di accantonare e destinare, annualmente e indipendentemente dalla volontà dell'assemblea, il 30% degli utili netti a riserva legale oltre alla destinazione della quota ai fondi mutualistici che, come è noto, è stata quantificata nel 3% dall' art. 11 della legge 59/92 .

2.2 Strumenti finanziari e soci finanziatori

Come si è visto nell'analisi delle disposizioni precedenti, il legislatore, nel riformare organicamente la disciplina in materia di cooperative, ha perseguito coerentemente in tutte le disposizioni, le finalità che gli erano state suggerite in base alle esigenze che si dovevano affrontare.

Una delle più importanti problematiche che rallentavano lo sviluppo del movimento cooperativo era la difficoltà nel reperire fondi. Così, la riforma del 2003 ha previsto, ai sensi dell'art. 2526, la possibilità di emettere, accanto alle azioni, titoli di debito e strumenti finanziari che avrebbero dovuto rinforzare la struttura finanziaria delle società cooperative. É inoltre concesso alle stesse l'autonomia di prevedere diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai

possessori di strumenti finanziari³⁶. Da questo punto di vista la riforma può rappresentare un punto di svolta per le cooperative in quanto ha permesso loro, in tal modo, di avere la “forza” per competere nel mercato con le società ordinarie.

Conseguentemente alle previsioni dettate dall’art. 2526 nasce, quindi, all’interno della società la distinzione tra due sotto-categorie di soci: *soci cooperatori* e *soci finanziatori*.

“I soci cooperatori sono i titolari di azioni o quote che aderiscono alla cooperativa avendo interesse a godere delle prestazioni mutualistiche.”³⁷ La definizione di sottoscrittori di strumenti finanziari appare, invece, più discussa e complicata in quanto sono definiti soci finanziatori “coloro che, mossi da intenti lucrativi, possiedono strumenti finanziari remunerati con la partecipazione agli utili anche se i titoli non attribuiscono loro poteri sociali (il voto) nonché, viceversa, coloro il cui titolo incorpora diritti sociali ma la remunerazione del finanziamento non è collegata agli utili.”³⁸ Questa definizione, comunque, non può considerarsi completa dal momento che con le nuove disposizioni si è resa possibile l’emissione di strumenti finanziari di varia natura, come azioni, titoli di debito e titoli “ibridi” oltre che la possibilità di incorporare diversi diritti, tra cui quelli di natura amministrativa.

Al fine di evitare una eccessiva liberalizzazione e autonomia nella emissione di strumenti finanziari, il pensiero del legislatore è stato interpretato in dottrina in maniera tale da differenziare la materia relativamente alle cooperative in forma di s.p.a. e quelle a responsabilità limitata. Infatti è consentito, esclusivamente alle cooperative s.p.a., la possibilità di offrire l’intera gamma dei mezzi di raccolta di capitale di rischio e titoli di debito, compresi quelli “ibridi”³⁹. Per quanto riguarda le cooperative in forma di s.r.l., ai sensi dell’ art.

³⁶ CECCHERINI-SCHIRO’, *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *La Riforma del diritto societario*, Lo Cascio (a cura di), Milano, 2003, pag. 91.

³⁷ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 90.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pag. 23 ss.

2526, co. 4 c.c., queste possono offrire strumenti finanziari privi di diritti amministrativi solo ad investitori qualificati.

Tuttavia sono, altresì, presenti alcune restrizioni tra cui quella che prevede di limitare l'autonomia della società nell'assegnazione di diritti in capo ai soci finanziatori. L'art. 2526 co. 2 c., infatti, pur ammettendo la possibilità di emettere titoli con diritto di voto, dispone che ai possessori di strumenti finanziari non possa essere attribuito più di terzo dei voti spettanti ai soci in assemblea. Tutto ciò al fine di limitare l'influenza dei soci finanziatori nelle decisioni assembleari.

Nei confronti dei possessori di strumenti finanziari, il legislatore ha predisposto delle agevolazioni nella ripartizione degli utili rispetto ai soci cooperatori, al fine di facilitare la società nel reperimento di forme di finanziamento ulteriori.

I sottoscrittori di strumenti finanziari sono agevolati nella remunerazione del capitale sia per quanto riguarda la distribuzione delle riserve nelle cooperative a mutualità prevalente, dove nell'art.2514, co. 1, lett. c, si prevede il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, lasciando intendere che il divieto non valga per i soci finanziatori⁴⁰, sia nella distribuzione dei dividendi. Quest'ultimo aspetto è disciplinato dall'art. 2545-quinquies, co. 2 che,infatti, esonera i possessori di strumenti finanziari dall'obbligo di rispetto del limite stabilito per la distribuzione dei dividendi e delle riserve⁴¹; limite che invece è previsto per i soci cooperatori.

La normativa si fa ancora più rigorosa nella disciplina che regola un ulteriore categoria di soci, cioè quelli che sono allo stesso tempo sia soci cooperatori che soci finanziatori.

Per evitare raggiri della legge ed elusioni dei vari vincoli al lucro soggettivo, il legislatore, nell'art. 2514 co. 1 lett. b, seppur prevedendo in capo a

⁴⁰ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag.92.

⁴¹ L'art. 2545-quinquies vieta la distribuzione di dividendi e riserve se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento è superiore ad un quarto.

uno stesso soggetto la possibilità di qualifica di socio cooperatore e finanziatore, ha espressamente “vietato di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi” così pure, per quanto riguarda la distribuzione delle riserve, il divieto di distribuzione delle stesse, previsto per i soci cooperatori, dovrà applicarsi anche alle partecipazioni di finanziamento sottoscritte da questi ultimi⁴².

2.3 Riserve indivisibili

Sempre con lo scopo di rafforzare la struttura finanziaria delle società cooperative, il legislatore ha irrigidito la disciplina in materia di cooperative rispetto alle società ordinarie, prevedendo espressamente l’istituzione di riserve patrimoniali con il carattere dell’indivisibilità (obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente, *ex art. 2514 co. 2 lett. c)* e garantendo, in questo modo, una ulteriore forma di tutela ai terzi creditori⁴³.

La presenza di riserve indivisibili svolge, inoltre, una funzione di rafforzamento dello scopo mutualistico “rappresentando un patrimonio intergenerazionale indisponibile per i soci, che vale a garantire, nel tempo, la prestazione sociale nel divenire mutevole della compagine societaria.”⁴⁴

La materia delle riserve indivisibili è disciplinata dall’ art. 2545-ter c.c. al cui primo comma si definiscono indivisibili le riserve patrimoniali che per

⁴² E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pag. 303 ss.

⁴³ E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, RS 2010, 2-3, pag. 471 ss.

⁴⁴ G. BONFANTE, Commento sub art.2545-ter, in *Il nuovo diritto societario, Commentario*, G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (a cura di), Bologna, 2004, pag. 2609.

disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Con questa disposizione si presuppone, quindi, il fatto che l'indivisibilità sia espressamente prevista nello statuto della società, confermando, tuttavia, che l'irripartibilità delle riserve, insieme al divieto di distribuzione periodica degli utili oltre una certa soglia e all'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, costituiscono i presupposti fondamentali per il godimento delle agevolazioni tributarie e per il mantenimento dello *status* di cooperativa a mutualità prevalente (Art. 2514 co. 1 c.c.)⁴⁵.

Le cooperative a mutualità prevalente, pertanto, sono tenute a vincolarsi statutariamente alla indivisibilità di tutte le riserve, vincolo che invece non è obbligatorio per le cooperative “diverse” che non devono necessariamente vincolarsi in tal senso ma possono comunque prevedere riserve indivisibili nel proprio atto costitutivo essendo queste anche deducibili dal reddito imponibile e quindi agevolate dal punto di vista fiscale⁴⁶.

La nuova disciplina a riguardo, pur confermando la non obbligatorietà del carattere di indivisibilità, prevede che, una volta che le riserve siano state accantonate e siano state destinate a tale categoria, queste acquistino il carattere di permanenza del vincolo addirittura in caso di scioglimento della società⁴⁷. Questa caratteristica è obbligatoria anche per le cooperative “diverse” che hanno deciso autonomamente di prevedere nel proprio statuto riserve indivisibili.

Il regime di irripartibilità porta a diverse conseguenze sul piano pratico tra cui il divieto di assegnare queste riserve ai soci attraverso operazioni di aumento gratuito del capitale e il divieto di rimborsarne il valore al socio sia in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale sia in caso di scioglimento della società. Ulteriore conseguenza è l'obbligo di devoluzione delle riserve espressamente definite indivisibili nello statuto ai fondi mutualistici in caso di

⁴⁵A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 97.

⁴⁶*Ibidem*.

⁴⁷G. BONFANTE, *op. cit.*, pag. 2610.

perdita dei requisiti di società cooperativa⁴⁸. Obbligo che invece coinvolge l'intero patrimonio sociale nel caso delle cooperative a mutualità prevalente.⁴⁹

Sebbene abbia previsto il carattere di indivisibilità delle riserve, il legislatore consente in alcuni casi di utilizzare tali riserve per far fronte alle necessità economiche della società⁵⁰. Il comma 2 dell'art.2545-ter c.c., infatti, prevede che le riserve indivisibili possano essere utilizzate per la copertura di perdite, allo stesso tempo stabilisce, però, che debbano essere utilizzate prioritariamente le riserve appositamente istituite e tutte quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. “In questo modo si evita che la cooperativa possa presentare aumenti di capitale realizzati a spese di riserve indivisibili e quindi in una situazione di sostanziale indebolimento finanziario.”⁵¹

2.4 Riserve legali, statutarie e facoltative

Dopo aver introdotto il principio di indivisibilità *ex lege* delle riserve come concetto generale valido sia per le cooperative a mutualità prevalente che per le altre cooperative, il legislatore ha previsto, già nel titolo dell'art.2545-quater la tripartizione delle riserve in riserve legali, statutarie e volontarie.

⁴⁸ M. BENETTI, Commento sub art. 2545-ter, in *Codice commentato delle società*, BONFANTE G., CORAPI D., DE ANGELIS L., NAPOLEONE V., RORDOF R., SALAFIA V. (a cura di), Milano, 2011, pag 2258.

⁴⁹ L' art. 2514 co. 1 lett. d, dispone che in caso di scioglimento della società cooperativa a mutualità prevalente sia obbligatorio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotti capitale sociale e dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

⁵⁰G. BONFANTE, Commento sub art.2545-ter, in *Il nuovo diritto societario, Commentario*, G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (a cura di), Bologna, 2004, pag. 2612

⁵¹ L.F. PAOLUCCI, Commento sub art. 2545-ter, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pag.2837.

La riserva legale, alla quale viene attribuita la caratteristica dell'indivisibilità⁵², è obbligatoria per entrambe le tipologie di cooperativa, ed, ai sensi dell'art.2545-quater co. 1, è previsto che ad essa sia destinato il trenta per cento degli utili netti annuali per garantire maggiore stabilità alla società. Il legislatore, inoltre, ha imposto alle società cooperative l'obbligo annuale e costante di accantonamento "qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale", a differenza di quanto è previsto per l'accumulazione di riserve patrimoniali nelle società ordinarie (art. 2430 c.c.) in cui l'obbligo di devoluzione viene meno una volta che la riserva legale abbia raggiunto un quinto del capitale sociale⁵³.

Questa, quindi, non può essere ripartita tra i soci sia *durante societate* sia in caso di scioglimento della società e assume anche il carattere dell'indisponibilità in quanto è vincolata nella sua destinazione d'uso, tuttavia, suddette somme sono escluse dalla formazione del reddito imponibile.

Il motivo principale che ha spinto il legislatore in questa direzione (è stata anche innalzata, infatti, dal venti al trenta per cento, la quota di utili netti da destinare alla riserva legale) è stato il tentativo di tutelare gli interessi patrimoniali dei creditori garantendo loro una accumulazione costante di capitale data la possibile esiguità e la variabilità del capitale sociale delle cooperative⁵⁴.

Le riserve statutarie sono, invece, riserve costituite da utili accantonati e destinati a finalità specifiche e quindi soggette a vincoli d'indisponibilità nel senso che si rendono disponibili solo per le finalità loro impresse dallo statuto e possono essere sottratte alle loro finalità solamente attraverso modifica dello stesso⁵⁵.

⁵² La riserva legale nelle cooperative, ai sensi della l. 27.12.1997 n. 449, art. 21, non concorre a formare il reddito imponibile della società e quindi, implicitamente, la riserva legale delle società cooperative deve considerarsi indivisibile *ex lege* [Codice commentato delle società, Milano, 2011].

⁵³ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 93.

⁵⁴ G. RACUGNO, *La società cooperativa*, Torino, 2006, pag.145.

⁵⁵ A. BASSI, *op. cit.* pag. 94.

Il legislatore, inoltre, con il terzo comma dell'art.2545-quater ha concesso all'assemblea la possibilità di determinare la destinazione degli utili non assegnati a riserva e legale né ai fondi mutualistici⁵⁶ consentendo ,in tal modo, alle cooperative di costituire, accanto alla riserva statutaria altre riserve volontarie decise di volta in volta dall'assemblea⁵⁷.

Le riserve volontarie o facoltative possono essere svincolate e utilizzate con deliberazione dell'assemblea ordinaria e sono, quindi, completamente disponibili e liberamente distribuibili tra i soci⁵⁸.

Per ciò che attiene alla distribuzione delle riserve (si parla naturalmente delle riserve ripartibili tra i soci) è importante distinguere le due discipline: quella delle cooperative a mutualità prevalente e quella delle cooperative diverse. Per quanto riguarda le prime, è sancito dall'articolo 2514 co. 1 lett. c che queste, nel proprio atto costitutivo,debbano contenere clausole statutarie che prevedano un regime di totale indivisibilità delle riserve tra i soci per il mantenimento dello *status* e per il godimento delle agevolazioni fiscali. Le cooperative “diverse”, invece, non sono tenute a prevedere il vincolo statutario dell'indivisibilità e pertanto risulta possibile la assegnazione ai soci delle sole riserve divisibili.

Le modalità di distribuzione di queste ultime sono disciplinate dal successivo art. 2545-quinquies c.c.

Questa disposizione prevede, innanzitutto, che vi sarà possibilità di distribuzione delle riserve divisibili solamente nel momento in cui il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia superiore ad un quarto. La limitazione è la stessa che vale anche per la distribuzione di dividendi sempre al fine di assottigliare il margine del lucro soggettivo dei soci operatori.

⁵⁶ Art. 2545-quater co. 2 c.c. : “Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.” Attualmente è previsto dall' art. 11, co. 4, l. 59/1992 che la misura percentuale di devoluzione è pari al tre per cento.

⁵⁷ L.F. PAOLUCCI, *op. cit.*, pag. 2839.

⁵⁸ A. BASSI, *op. cit.* pag. 94.

Nello stesso articolo, al III comma, si elencano le modalità di divisione delle riserve fra i soci *durante societate* permettendo che “l’atto costitutivo possa autorizzare l’assemblea ad assegnare le riserve mediante l’emissione di strumenti finanziari, attraverso l’aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate oppure mediante l’emissione di nuove azioni nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario”.

In caso di scioglimento del rapporto con il singolo socio, ci si riferisce in questo caso ai soli soci cooperatori delle cooperative “non a mutualità prevalente”⁵⁹, la riforma ha previsto che le riserve spettanti al socio possono essere assegnate attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili ma prevede che ci sia l’obbligo di comportarsi in tal modo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia inferiore ad un quarto⁶⁰.

⁵⁹ G. BONFANTE, Commento sub art.2545-ter,in *Il nuovo diritto societario, Commentario*, G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (a cura di), Bologna, 2004, pag. 2621.

⁶⁰ Art. 2545-quinquies, co. 4, c.c.

Capitolo III

I RISTORNI

SOMMARIO : 3.1 Il concetto di ristorno - 3.2 Il diritto al ristorno e l'autonomia statutaria - 3.3 Le modalità e i limiti di distribuzione

3.1 Il concetto di ristorno

Dopo aver analizzato il modo con cui i soci vengono remunerati per la loro partecipazione al capitale, in una situazione che somiglia molto alla disciplina delle “normali” società lucrative, in questo capitolo l'attenzione si sposterà su un istituto che, invece, è tipico delle società cooperative e che rappresenta un'altra modalità di remunerazione del socio che non dipende dal capitale conferito da questi.

Proprio per la sua particolarità e per la estrema importanza dell'istituto in materia, e vista la notevole diffusione e l'utilizzo di tale prassi fin dal momento in cui sono sorte le cooperative, l'argomento dei ristorni è stato affrontato innumerevoli volte in dottrina con differenti opinioni con cui si è poi cercato di costruire una valida regolamentazione a riguardo.

Il ristorno si configura come un particolare istituto della la disciplina delle cooperative, in quanto è considerato un ulteriore strumento di distribuzione della ricchezza che la società ha prodotto e risulta molto differente rispetto al modo con cui viene praticata abitualmente la distribuzione degli utili nelle società ordinarie⁶¹.

⁶¹ M. MASOTTI, *Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo*, in *Società*, Assago, 2002, XXI, III, pag. 1079.

Da sempre questo istituto ha rappresentato un elemento tipico della società cooperativa, anche se una vera e propria regolamentazione di tale prassi, già da tempo consolidata, è avvenuta solamente con la riforma del 2003. Prima di tale data, tuttavia, l'istituto era stato disciplinato da varie leggi speciali. In particolare, da un punto di vista fiscale, il legislatore ha riservato un particolare trattamento ai ristorni avendo come scopo quello di renderli appetibili alle cooperative, confermandone la deducibilità⁶².

Il concetto di ristorno, in realtà, aveva fatto la sua comparsa già tempo prima nella normativa sui consorzi agrari valida soltanto per questo settore e in quell'ambito era inteso come forma di maggior remunerazione del socio-lavoratore⁶³. È stato, tuttavia, solo in tempi recenti che il ristorno è stato effettivamente disciplinato per mezzo della legge delega che, nel definire i criteri da seguire nella riforma, pose l'accento sulla necessità di disciplinare il ristorno a favore dei soci-cooperatori, riservando più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria⁶⁴. L'art. 5 della legge delega nel suo II comma, ha, inoltre, predisposto che la riforma avrebbe dovuto disciplinare la cooperazione "costituzionalmente riconosciuta" favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico valorizzandone i relativi istituti. Questa disposizione venne interpretata dal legislatore in maniera unitaria ammettendo sotto la stessa disciplina sia le cooperative a mutualità prevalente che le "altre" dal momento che, essendo il ristorno l'istituto tipico della mutualità questo non potrebbe non trovare applicazione a tutte le società che per definizione perseguono lo scopo mutualistico.

Da qui si è giunti all'esigenza di disciplinare finalmente l'istituto del ristorno dal punto di vista civilistico.

⁶² R. DABORMIDA, Commento sub art. 2545-sexies, in *Codice commentato delle società*, G. BONFANTE, D. CORAPI, L. DE ANGELIS, V. NAPOLEONE, R. RORDOF, V. SALAFIA (a cura di), Ipsoa, Milano, 2011, pag. 2267

⁶³ *Ibidem*, pag. 2268

⁶⁴ "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2001. Legge 3 Ottobre 2001 n. 366. Art 5, comma 2, lett. a.

L'introduzione del ristorno è stata una delle novità più interessanti del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche se, alla stessa stregua del legislatore comunitario, non fu volutamente fornita una vera e propria nozione ma fu soltanto disciplinato l'istituto⁶⁵. Ciò a causa della estrema variabilità delle tipologie di cooperativa nelle quali l'istituto stesso sarà poi applicato.

L'art. 2545-sexies, che costituisce l'articolo dedicato all'istituto dei ristorni, al I comma, prevede, infatti, "solamente" che : "*L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.*"

Ai sensi di questo articolo, vengono quindi evidenziati i presupposti fondamentali perché vi possa essere una divisione dell'avanzo di gestione ossia "l'esecuzione di un apporto diverso dal conferimento"⁶⁶, lo *status* di socio, e la presenza di un avanzo di gestione che la società abbia accumulato durante l'esercizio. Quindi un risultato positivo in chiusura d'esercizio costituisce un presupposto fondamentale alla distribuzione del ristorno.

Un aspetto essenziale che permette di dare una migliore definizione al ristorno è la distinzione tra questo e il concetto di dividendi. I due istituti si differenziano, secondo la Suprema Corte, per il fatto che mentre questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e quindi sono distribuiti in funzione del capitale conferito da ogni socio, i primi, invece, "costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa"⁶⁷ proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (art. 2545-sexies , co. 1).

Non essendo stato definito l'istituto, in dottrina tutt'ora si continua a discutere su un argomento sul quale ci si è da sempre divisi: la natura del ristorno.

⁶⁵ C.E. PUPO, Commento sub art. 2545-sexies, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pag. 2843

⁶⁶ E. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pag.20

⁶⁷R. DABORMIDA, Commento sub art. 2545-sexies, in *Codice commentato delle società*, G. BONFANTE, D. CORAPI, L. DE ANGELIS, V. NAPOLEONE, R. RORDOF, V. SALAFIA (a cura di), Ipsoa, Milano, 2011, pag. 2270

A tal proposito,ricercando la risposta tra le linee, secondo alcuni autori, con l'art.2545-sexies, finalmente si è in grado di giungere alla conclusione del lungo dibattito circa la natura giuridica e la collocazione del ristorno nella voce di bilancio. Il ristorno, infatti, mancando di una vera e propria definizione, può essere considerato un debito della società verso i soci oppure un avanzo di gestione avvicicabile idealmente all'utile. Secondo parte della dottrina, infatti, i ristorni non possono essere considerati dei debiti della società verso i soci in quanto, prima di tutto si trovano difficoltà nella determinazione del loro ammontare prima che siano stati definiti i costi e i ricavi relativi all'esercizio e inoltre, qualora questi siano intesi come costi, non sarebbe concepibile concedere la possibilità all'assemblea di assegnare i ristorni tramite aumento gratuito di capitale (circostanza che, invece, è espressamente prevista dall' art. 2545-sexies co. 3 c.c.)⁶⁸.

Da questa disposizione si deduce che il ristorno rappresenti una parte dell'utile conseguito dalla società durante l'esercizio e che potrà essere definito un costo dell'esercizio solamente dopo che l'assemblea abbia determinato il suo ammontare e deliberato per la sua distribuzione oppure nel caso in cui la società si sia obbligata nell'atto costitutivo alla distribuzione dell'eventuale avanzo di gestione.

Il ristorno, quindi, nella sua molteplicità di accezioni, ha rappresentato, nella società cooperativa, la concretizzazione del concetto di vantaggio mutualistico, da sempre cardine dell'operato delle cooperative, permettendo di tradurlo in termini monetari. Tale vantaggio, potrà essere attribuito al socio sia in maniera immediata nonché in maniera differita. Nel primo caso verrà praticato un minor prezzo del prodotto nel momento dell'acquisto oppure una maggiore remunerazione nel momento del conferimento del bene da parte del socio, anche se è comprensibile che si possano incontrare difficoltà nella predeterminazione

⁶⁸G. PETRELLI, *I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, collana studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005, pag. 47

dell'ammontare. Per questo motivo le cooperative solitamente operano attribuendo il vantaggio in maniera differita e sarà in questa situazione che si parlerà di ristorno. Il maggior guadagno, in questo caso, verrà attribuito ai soci cooperatori a titolo di rimborso posticipato dell'eventuale eccedenza dell'attivo di bilancio realizzatosi a chiusura di esercizio⁶⁹.

La parte di utile che può essere distribuita a titolo di ristorno può derivare esclusivamente dai rapporti di scambio che si sono intrattenuti con i soci della cooperativa⁷⁰.

Si incontrano, infatti, notevoli difficoltà nella determinazione dell'ammontare in quanto, considerato che le cooperative possono intrattenere rapporti commerciali anche con soggetti terzi, sorge, in un primo momento, l'esigenza di appurare che la società abbia effettivamente tratto quel profitto dai rapporti di scambio intrattenuti con i soci⁷¹ e successivamente sarà necessario determinare quanta parte del "profitto" della società sia da imputare alle attività svolte con i soci e quanto, invece, ai rapporti con soggetti non soci⁷².

Una delle soluzioni che ha trovato il legislatore per ovviare a questo problema di determinazione è stata quella di imporre alle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-sexies, co. 2, c.c., di evidenziare sul piano contabile i ricavi e i costi imputabili alla attività svolta con i soci, così da distinguerli da quelli relativi all'attività svolta con i terzi, imponendo in questo modo una vera e propria "separazione contabile"⁷³.

Per la cooperativa sorge così l'obbligo di distinguere l'attività con i soci da quella con i terzi e quindi la necessità di adottare una contabilità separata per mostrare distintamente i risultati che derivano dall'attività svolta con i soci e

⁶⁹ A. CECCHERINI, S. SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici* in *La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003

⁷⁰ G.F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2004

⁷¹ C.E. PUPO, *op. cit.*, p. 2848

⁷² E. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pag. 63

⁷³ *Ibidem*

quelli che invece derivano dagli altri rapporti⁷⁴. In questo modo la cooperativa è in grado, inoltre, di individuare facilmente quali siano i soci che possono beneficiare dei ristorni senza rischiare di dover remunerare soci con cui non sono stati intrattenuti scambi mutualistici e che quindi non sono legittimati a ricevere il ristorno⁷⁵.

Dovendo ricorrere ad una contabilità separata, in alcuni casi ci si potrebbe imbattere nel problema della assegnazione contabile dei c.d. *costi comuni* che non possono essere facilmente attribuiti all'attività svolta con i soci o a quella svolta con soggetti terzi. In questi casi “i costi comuni potranno essere ripartiti, attraverso una semplificazione contabile, in proporzione agli scambi che la società ha avuto con i propri membri rispetto a quelli con i soggetti esterni alla compagine sociale.”⁷⁶

Al fine di quantificare il valore degli scambi con i vari attori all'interno della cooperativa, le prestazioni dei soci sono differenziate in base alla categoria di appartenenza degli stessi e alla qualità dell'opera prestata determinando quindi un diverso trattamento per i soci che, con il loro operato, hanno generato un maggiore profitto per la società, risultando quindi più meritevoli. “Così facendo la società riesce a far emergere le diversità soggettive dei soci e, specialmente, i loro differenti interessi circa il servizio mutualistico”, senza contraddire, in questo modo, il principio della parità trattamento⁷⁷.

Il concetto di “meritevolezza” ha, infatti, rappresentato una importante novità introdotta dalla riforma che nel I comma dell'art.2545-sexies ha espressamente citato il concetto di “qualità” degli scambi mutualistici consentendo una diversa valutazione di questi. È proprio in questo modo che la società rispetta l'equità nella assegnazione dei ristorni in quanto, per fare l'esempio di una cooperativa agricola, il conferimento di prodotti agricoli verrà

⁷⁴ L. F. PAOLUCCI, I ristorni nelle società cooperative, in Società, 2000, pag. 47

⁷⁵ A. BASSI, *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Milano, 1979, pag. 25

⁷⁶ E. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pag.62

⁷⁷ E. CUSA, *op. cit.*, pag. 189 ss.

giustamente valutato sia per la quantità che per la qualità del prodotto conferito; quest'ultima valutata in base a criteri predeterminati.

3.2 Il diritto al ristorno e l'autonomia statutaria

Il legislatore con la riforma del 2003 ha concesso alle società cooperative una maggiore autonomia statutaria in materia, consentendo loro di determinare nell'atto costitutivo e in piena autonomia i criteri di ripartizione dei ristorni, in termini di percentuali, presupposti e quanto altro⁷⁸. Questa maggiore autonomia concessa agli organi sociali nella scelta delle modalità di ripartizione dei ristorni deve naturalmente sottostare all'acquisizione degli elementi che presuppongono un eventuale ricorso ai ristorni quale, per esempio, la necessità che vi sia un risultato positivo in chiusura d'esercizio⁷⁹.

Inoltre è demandata alla assemblea la decisione di distribuire o meno tra i soci, in chiusura di esercizio, l'avanzo di gestione. L' art. 2545-sexies co. 1, infatti, impone alle cooperative di definire, in fase di costituzione societaria, i criteri con cui la società determina e distribuisce i ristorni, riservandole così ampia discrezionalità ed autonomia. Gli unici limiti posti all'autonomia statutaria nella determinazione dei ristorni da corrispondere ai singoli soci sono gli obblighi di osservanza dei principi cooperativi quali la proporzionalità rispetto agli scambi mutualistici e la equità.

Il motivo per cui il legislatore ha riservato così ampi spazi all'autonomia statutaria sta da ricercare, prima di tutto, nelle linee guida che sono state tracciate dalla legge delega, la quale chiedeva espressamente di riservare più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria, ma, più tecnicamente è da ricondurre alla

⁷⁸ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004

⁷⁹ Tale condizione sarà un presupposto fondamentale per la distribuzione del ristorno anche nel caso in cui la società si sia vincolata statutariamente alla distribuzione dei ristorni.

estrema variabilità del fenomeno cooperativo e quindi dello stesso istituto del ristorno che può essere meglio utilizzato dalle società se si concedono loro ampi margini di discrezionalità sia nella determinazione che nelle modalità di distribuzione.

Pertanto, seppure nell'atto costitutivo, alla cooperativa è concessa la possibilità di obbligarsi, con apposita clausola, alla distribuzione del ristorno, in mancanza di suddetta clausola non sussisterà obbligo di sorta alla distribuzione del *surplus* generato dagli scambi con i soci. La possibilità per il socio cooperatore di vedersi attribuito il ristorno, quindi, dipende esclusivamente dalla volontà degli stessi soci in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'assemblea, infatti, pur dovendo sottostare ai principi di "correttezza e buona fede" nella esecuzione del contratto sociale, conserva il proprio potere decisionale privando in questo modo i soci cooperatori di un vero e proprio "diritto soggettivo al ristorno"⁸⁰.

La concessione di un diritto al ristorno potrebbe, sotto certi aspetti, rappresentare un ostacolo per l'interesse sociale della cooperativa conducendo i soci e la stessa società ad un potenziale conflitto di interessi⁸¹. Quest'ultima, quindi, conserverà il potere di concedere il ristorno stesso solo se l'operazione sarà suffragata dalla volontà della maggioranza e sarà compatibile con l'interesse sociale all'efficienza ed alla conservazione dell'impresa⁸². È infatti impossibile non tener conto delle esigenze passate e future dell'impresa in termini di investimenti e programmi di sviluppo della cooperativa stessa.⁸³

Allo stesso tempo, per contrastare eventuali comportamenti abusivi della maggioranza, il socio che si vede negato il rimborso al ristorno può impugnare la

⁸⁰ A. CECCHERINI, S. SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici* in *La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, pag. 40

⁸¹ A. BASSI, *Le cooperative tra dimensioni dell'impresa e guadagni dei soci: il problema dei ristorni nel pensiero degli economisti moderni*, in *Riv. dir. impr.*, 2002

⁸² A. CECCHERINI, S. SCHIRO', *op. cit.*, pag. 40

⁸³ G. RACUGNO, *La società cooperativa*, Torino, 2006, pag. 20

delibera assembleare e chiedere l'annullamento della deliberazione in questione⁸⁴.

3.3 Le modalità e i limiti di distribuzione

Il legislatore, nell'art. 2545-sexies co. 3, ha stabilito le possibili modalità di ripartizione dell'avanzo di gestione autorizzando l'assemblea a distribuire i ristorni, oltre che con un apporto in denaro e quindi liquidandolo direttamente al socio, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali oppure attraverso l'emissione di nuove azioni o, ancora, mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Permettendo quindi ai soci di rivalutare le rispettive partecipazioni sociali, si consente all'assemblea ordinaria di deliberare circa un'operazione di aumento gratuito del capitale⁸⁵. L'incremento del capitale tramite l'utilizzo dei ristorni subisce le sole limitazioni previste dall'art. 2525 c.c. quali il limite massimo imposto per il valore nominale delle singole azioni e la quota massima che ciascun socio può possedere, non si applica quindi in questo caso, a differenza di quanto accade nella distribuzione delle riserve divisibili, il limite per cui la partecipazione non può, tramite l'assegnazione delle stesse, superare il venti per cento del valore originario⁸⁶. Nella distribuzione dei ristorni non si applica neanche il limite fissato per l'assegnazione dei dividendi secondo cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento debba essere superiore ad un quarto perché vi possa essere distribuzione di questi⁸⁷.

⁸⁴ A. CECCHERINI, S. SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, pag. 41

⁸⁵ E. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pag. 98

⁸⁶ A. CECCHERINI, S. SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici* in *La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003 pag. 186

⁸⁷ G. RACUGNO, *La società cooperativa*, Torino, 2006, pag. 21

La corresponsione del ristorno può avvenire sia in un'unica soluzione sia in maniera dilazionata anche se è previsto che, dal momento in cui l'assemblea approva il bilancio e la distribuzione dei ristorni, i soci cooperatori diventano creditori della società e quindi le somme a loro dovute diventano un debito sociale. Tale situazione non si presenta nel caso in cui l'assemblea abbia invece deciso di imputare i ristorni ad una apposita riserva volontaria, riservandosi così la possibilità di decidere in seguito⁸⁸, con una ulteriore delibera assembleare, circa la sorte delle stesse somme. Sarà solo dopo questa nuova deliberazione che i soci potranno vantare un diritto di credito nei confronti della società⁸⁹.

É evidente che il legislatore non abbia fissato dei limiti quantitativi per la ripartizione dei ristorni, ma allo stesso tempo si presuppone che la distribuzione sarà possibile fino a quando non si pregiudichi, in tal modo, lo scopo mutualistico della società in modo che questo strumento di remunerazione non possa essere utilizzato per eludere e aggirare le limitazioni poste alla "lucratività soggettiva".

⁸⁸ L'assemblea può, in sede di approvazione di bilancio, impegnarsi a distribuire le somme accantonate entro una certa data o anche decidere che senza una sua successiva deliberazione le somme accantonate vengano imputate direttamente a riserva indivisibile.

⁸⁹ E. CUSA,, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pag. 102

Conclusioni

L'elaborato ripercorre lo sviluppo del fenomeno cooperativo a partire dalla cooperativa di Rochdale, primo vero esempio di tale fenomeno, per poi passare ad analizzare brevemente le disposizioni che si sono susseguite nel corso degli anni.

Questo percorso di crescita e di affermazione, che ha reso la cooperativa una forma societaria ampiamente utilizzata, ha attirato il mio interesse verso questo tipo di ricerca durante la quale ho potuto constatare che, nonostante in ambito commerciale si parli molto di società cooperative, ci sono ancora molte lacune da colmare per arrivare ad una completa conoscenza dell'argomento.

In particolare, l'attenzione è stata focalizzata sulla recente riforma del 2003 che per la prima volta ha effettivamente riconosciuto tale organizzazione. La riforma ha, infatti, dotato la cooperativa di una tutela sul piano civilistico e ha cercato di colmare le lacune normative, conferendo maggiore importanza alla disciplina civilistica in materia rispetto alle leggi speciali.

Il legislatore, approfittando della possibilità di riformare organicamente la disciplina sulle cooperative, ha cercato di ottemperare sia alle esigenze relative al perseguimento dello scopo mutualistico, sia alle esigenze di ricerca dei mezzi finanziari che potessero garantire la autonomia e la continuità dell'attività commerciale. In molti casi, infatti, la cooperativa non riusciva a competere all'interno del mercato con le società "ordinarie".

Avvertendo tali necessità e cercando di non stravolgere la tradizione della legislazione italiana in materia, la riforma è riuscita a trovare, in tutte le sue disposizioni, un compromesso che ha fatto sì che questa fosse accolta con favore da tutto il sistema mutualistico⁹⁰.

La riforma ha mirato prima di tutto a tutelare gli interessi dei soci elevando l'importanza del rispetto dei principi cooperativi quali lo scopo mutualistico, il

⁹⁰ BASSI A., *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 10.

principio della porta aperta e quello della parità di trattamento fra i soci, e sottolineando il carattere democratico delle relazioni sociali. Tuttavia, le cooperative necessitavano di una maggiore apertura al mercato al fine di non rimanere fuori dal sistema economico e sociale. Pertanto, venne concessa la possibilità di operare con soggetti terzi permettendo loro di potersi confrontare sul mercato, di reperire più facilmente risorse finanziarie, e quindi raggiungere la competitività necessaria.

L'obiettivo del legislatore è stato raggiunto tramite l'introduzione del concetto di "mutualità" e la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse". In questo modo, fu assegnato alle prime il beneficio di godere delle agevolazioni di carattere fiscale con restrizioni dal punto di vista della speculazione privata; mentre le altre cooperative furono avvicinate alla disciplina delle società lucrative e venne addirittura concessa loro la possibilità di trasformazione in società ordinaria purché fossero rispettati i valori e la funzione sociale del sistema mutualistico.

Nella seconda parte, l'elaborato si è addentrato negli aspetti più tecnici della riforma ponendo attenzione al modo con cui il legislatore ha permesso alle società cooperative di reperire fondi attraverso la possibilità di ammettere soci finanziatori e, soprattutto riguardo le cooperative "diverse", in che modo è stata disciplinata la distribuzione dei dividendi e delle riserve. Viene, infatti, concessa alle società grande libertà in questo senso, pur ponendo delle importanti limitazioni in modo da non perdere di vista il fine mutualistico e ridurre i margini della speculazione privata.

Nel parlare di cooperativa, l'attenzione non può non essere posta su uno degli argomenti più affascinanti in materia, da sempre analizzato e discusso in dottrina e che ha fatto sorgere differenti posizioni a riguardo: il ristorno. Per questo motivo, nell'ultima parte dell'elaborato si è cercato di approfondire vari aspetti che portassero ad una migliore definizione e comprensione di tale istituto. Questo si qualifica come l'istituto caratterizzante il fenomeno cooperativo in quanto rappresenta il metodo con cui i soci cooperatori realizzano lo scopo che li

ha indotti ad entrare in società, ovvero il modo con cui la società remunera i propri soci cooperatori per i loro rapporti svolti con la stessa cooperativa andando, in questa maniera, ad attribuire loro il vantaggio mutualistico.

Analizzando l'istituto del ristorno si è ritenuto fondamentale sottolineare che esso, pur essendo un istituto molto rilevante, data la sua diffusione e frequenza con cui viene utilizzato, da sempre sia rimasto un po' nell'ombra dal punto di vista civilistico. Solo con la riforma, infatti si è giunti a una vera disciplina dell'istituto seppur non sia stata fornita, neanche in questo caso, alcuna definizione a riguardo.

É proprio per questo che si è dibattuto così a lungo sul ristorno, in quanto non esiste una definizione giuridica dell'istituto stesso. Nonostante ciò, questo non può intendersi come un istituto incompiuto e indefinito, in quanto, fin dal principio del movimento delle società cooperative, il ristorno ha rappresentato una tecnica ben definita ed è stato utilizzato continuativamente dalle società cooperative. Per questo, sebbene il legislatore non abbia dato una vera e propria nozione di ristorno, la riforma ha solo voluto irrigidire e regolamentare la disciplina dell'istituto “attingendo a piene mani dal dato sociale o, se si vuole, pre-giuridico.”⁹¹ Sono state, invece, disciplinate le modalità di distribuzione sempre ponendo l'attenzione sullo scopo mutualistico, a cui il ristorno è strettamente correlato in quanto concretizzazione di questo.

L'importanza dell'istituto del ristorno è dovuta proprio alla sua stretta relazione con lo scopo mutualistico e quindi con le attività che la società intrattiene con i propri membri. Mediante il ristorno, infatti, la società riesce anche a premiare i soci più meritevoli e interessati all'attività sociale.

La riforma, e quindi la maggiore rigidità e attenzione posta dalla legislazione italiana nei confronti delle società cooperative porterà sicuramente dei benefici all'intero sistema mutualistico, indirizzandolo sì verso, la

⁹¹ PUPO C.E., commento sub art. 2545-sexies, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pag. 2844.

competitività, e l'apertura al mercato ma ancorando l'intero movimento al rispetto dei valori sociali insiti nel concetto di cooperativa.

La riforma, per il futuro, ha lasciato alle cooperative stesse la possibilità di adattarsi al contesto concedendole nuovi orizzonti e rendendole appetibili nel mercato. Inoltre l'ammodernamento della disciplina delle cooperative prevede di concedere a queste maggiore autonomia statutaria permettendo loro, seppur nei limiti della legge, di soddisfare le proprie esigenze più autonomamente e in modo tale da favorirne lo sviluppo.

Il sistema mutualistico, quindi, soprattutto a seguito della riforma del 2003, può ritenersi una eccellente alternativa al sistema economico capitalista e attira l'interesse di un numero sempre maggiore di imprenditori.

Bibliografia

BASSI A., *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Milano, 1979.

BASSI A., *Le cooperative tra dimensioni dell'impresa e guadagni dei soci: il problema dei ristorni nel pensiero degli economisti moderni*, in Riv. dir. impr., 2002.

BASSI A., *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004.

BASSI A., *La società cooperativa*, Torino, 1995.

BASSI A., BUONOCORE V., PESCATORE S., *La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, Torino, 2003.

BENETTI M., Commento sub art. 2545-ter, in *Codice commentato delle società*, BONFANTE G., CORAPI D., DE ANGELIS L., NAPOLEONE V., RORDOF R., SALAFIA V. (a cura di), Milano, 2011.

BONFANTE G., *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010.

BUONOCORE V., *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997.

BUONOCORE V., *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso*, Torino, 2007.

CAMPOBASSO G.F., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2004.

CECCHERINI A., *Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Bessone, Torino, 1999.

CECCHERINI A., SCHIRO' S., *Società cooperative e mutue assicuratrici in La Riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003.

COTTINO G., BONFANTE G., CAGNASSO O., MONTALENTI P., *Il nuovo diritto societario, Commentario*, Bologna, 2004.

CUSA E., *La nozione civilistica di ristorno cooperativo*, in Riv. coop, 2003.

CUSA E., *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000.

DABORMIDA R., Commento sub artt. 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-sexies, in *Codice commentato delle società*, BONFANTE G., CORAPI D., DE ANGELIS L., NAPOLEONE V., RORDOF R., SALAFIA V. (a cura di), Milano, 2011.

GIORDANO S., *Il bilancio delle società cooperative*, Maggioli, 2011.

LAFORGIA S., *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Milano, 2009.

MASOTTI M., *Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo*, in *Società*, Assago, 2002.

PAOLUCCI L.F., *Codice delle cooperative*, Torino, 2005.

PAOLUCCI L.F., *Le società cooperative*, Milano, 1999.

PAOLUCCI L.F., Commento sub art. 2545-quinquies, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005.

PETRELLI G., *I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, collana studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005.

PUPO C.E., Commento sub art. 2545-sexies, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005.

RACUGNO G., *La società cooperativa*, Torino, 2006.

SCHIRO' S., *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Marasà (a cura di), Padova, 2004.